



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 735 del 2010, proposto dalla S.I.I.T. S.a.s. di Basso Vanni & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Stra, piazza Marconi, 48;

contro

il Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Alesio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Marcon, via Porta Est, 14/G;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta municipale 13.4.2010 con la quale è stata rigettata l'istanza di approvazione del Piano di Lottizzazione presentato dalla S.I.I.T. S.a.s. di Basso Vanni & C..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Michele al Tagliamento in Persona del Sindaco P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori Quarneti per la parte ricorrente e D'Alesio per il Comune intimato.;

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare:

- che le prospettive di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l'accoglimento della domanda cautelare, in specie in considerazione della circostanza che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare la sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 20, comma 6 della l.r. n.11 del 2004;

- che, peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27812/2001, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ha confermato la confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle relative opere su di esso realizzate.

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, commi ottavo e seguenti, della legge 6.12.1971 n.1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21.7.2000, n.205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, **RESPINGE** la suindicata domanda cautelare.

Spese al definito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Marina Perrelli, Referendario

Brunella Bruno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

IL SEGRETARIO